

Relazione al

“Regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici di cui all’art. 211 comma 2 e 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), ha previsto un ampliamento dei poteri dell’Autorità, con l’attribuzione, in particolare, del potere di raccomandazione, anche vincolante, di cui all’art. 211, comma 2. L’attribuzione di siffatta competenza ha determinato l’esigenza di provvedere alla sua regolamentazione in maniera da delimitare i presupposti di esercizio del potere e individuare le procedure su cui intervenire. L’atto di raccomandazione vincolante è stato interpretato quale atto di amministrazione attiva, ovvero diretto a soddisfare un interesse della pubblica amministrazione.

L’Autorità, infatti, nell’esercizio della tradizionale funzione di vigilanza - qualora ritenga sussistere un vizio di legittimità degli atti della procedura di gara – adotta un provvedimento con il quale invita la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a 60 gg.. Il carattere vincolante dell’atto di raccomandazione è stabilito dallo stesso art. 211, comma 2 che collega, infatti, al mancato adeguamento una sanzione amministrativa a carico del dirigente responsabile.

Considerato quanto sopra, si è ritenuto necessario intervenire con una revisione generale del precedente Regolamento di vigilanza, anche al fine di rafforzare l’efficacia e l’incisività degli interventi dell’Autorità ed introdurre una puntuale disciplina della raccomandazione vincolante. La *ratio* del nuovo Codice conduce, infatti, ad una visione nuova della vigilanza dell’Autorità, nella quale l’ordinaria attività di vigilanza sul rispetto del codice dei contratti pubblici è affiancata sempre più dall’azione di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Appare chiaro che l’attività di vigilanza dell’Autorità, per raggiungere pienamente gli scopi individuati dalla legge, deve essere programmata e dall’altro deve potersi avvalere di segnalazioni di irregolarità e illegittimità. Sotto il primo profilo l’attività di vigilanza è prevalentemente diretta ad indagini di carattere generale sui comportamenti delle stazioni appaltanti; sotto il secondo profilo è necessario regolare con attenzione le modalità e i limiti di accertamento di singole fattispecie che muovano da specifiche segnalazioni.

La revisione del Regolamento si concentra, pertanto, sui seguenti obiettivi:

- a) definire in modo preciso le tipologie di provvedimento adottato dall’Autorità a conclusione del procedimento di vigilanza.
Sotto questo profilo si è ritenuto necessario circoscrivere in modo tassativo l’ambito di operatività delle raccomandazioni vincolanti, tra l’altro già limitate dalla legge all’accertamento e alla rimozione degli effetti di eventuali atti illegittimi attinenti alla procedura di gara.
D’altro canto era necessario confermare e meglio precisare l’ambito di intervento delle raccomandazioni non vincolanti, che si pongono in linea di continuità con la vigilanza già esercitata nel tempo dall’Autorità. Tali accertamenti e raccomandazioni possono riguardare tutte le fattispecie contrattuali del codice (ivi comprese le concessioni e il partenariato pubblico privato) e tutte le fasi dei contratti pubblici (inclusa la fase di esecuzione);
- b) definire un procedimento di accertamento unico, che può dare luogo, in rapporto alle risultanze della fase istruttoria, a due diverse tipologie di atti conclusivi (raccomandazione vincolante o meno);



Autorità Nazionale Anticorruzione

- c) assicurare la massima garanzia di partecipazione al procedimento ai soggetti coinvolti (in particolare, alla stazione appaltante ed al dirigente responsabile nei procedimenti conclusi con raccomandazioni vincolanti, visto anche il regime sanzionatorio ad essi connesso) e, nel contempo, garantire la massima celerità possibile del procedimento presso l'Autorità;
- d) assicurare una adeguata verifica sull'effettiva esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità.

La revisione della disciplina del procedimento di vigilanza è finalizzata, quindi, a consentire all'Autorità un intervento tempestivo su questioni attinenti alla tutela della trasparenza, della concorrenza e della legittimità delle procedure di gara da parte delle stazioni appaltanti.

Nella definizione dell'*iter* procedurale si è, pertanto, posta particolare attenzione ad una gestione più razionale dell'ingente numero di segnalazioni pervenute all'Autorità, mediante l'individuazione di ipotesi specifiche di archiviazione delle segnalazioni nonché mediante la individuazione di un ordine di priorità nella trattazione delle stesse. Si è ritenuto, inoltre, disciplinare in maniera più efficace e razionale lo strumento delle audizioni sia innanzi all'ufficio istruttore sia innanzi al Consiglio dell'Autorità prevedendo un rafforzamento della partecipazione al procedimento da parte dei soggetti titolari di un interesse qualificato anche, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

La redazione del testo ha tenuto conto delle osservazioni presentate dal Consiglio di Stato nel parere del 28 dicembre 2016, n. 2777 accogliendo, ove ritenuto compatibile, i suggerimenti formulati.

Si precisa che il Regolamento ha ad oggetto esclusivamente la vigilanza di cui all'art. 211, comma 2, e all'art. 213, comma 3, lettere a), b) e g) del Codice. Specifici regolamenti saranno adottati dall'Autorità per la disciplina degli altri poteri di vigilanza attribuiti all'ANAC dal Codice.

Le principali novità introdotte nel Regolamento in esame sono le seguenti.

- **Art. 1 (Definizioni):** per una più facile lettura del Regolamento è stata inserita la definizione dei termini maggiormente utilizzati.
- **Art. 2 (Oggetto):** indica i procedimenti disciplinati dal Regolamento, ossia i procedimenti volti all'attuazione dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture attribuiti all'Autorità dall'art. 211, comma 2, e dall'art. 213, comma 3, lettere a), b) e g) del Codice.
- **Art. 3 (Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza):** si conferma il principio secondo cui è il Consiglio dell'Autorità a indicare gli obiettivi di carattere generale cui si conforma l'attività degli uffici e il termine (31 gennaio di ogni anno) per la predisposizione della direttiva programmatica. La proposta di direttiva programmatica sarà elaborata anche sulla base delle disfunzioni nel mercato dei contratti pubblici, riscontrate dagli uffici di vigilanza nel corso dell'attività svolta nell'anno precedente.
Al riguardo si osserva è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato ed è stato, pertanto, specificato che le ispezioni sono svolte secondo le modalità operative contenute nelle Linee guida per lo svolgimento delle ispezioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, ed è stato altresì chiarito che la direttiva annuale sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in forma sintetica, con indicazione dei criteri a cui si conforma l'attività di vigilanza.
- **Art. 4 (Attività di vigilanza d'ufficio e su segnalazione):** la nuova formulazione dell'articolo 4 è volta a sottolineare come l'attività di vigilanza dell'Autorità si esplica innanzitutto su iniziativa d'ufficio, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio nella direttiva programmatica, o su disposizione del Consiglio qualora lo stesso lo ritenga necessario.



Autorità Nazionale Anticorruzione

L'attività di vigilanza è, altresì, attivata su iniziativa dell'ufficio e su disposizione del Consiglio nel caso di grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento in materia di vigilanza collaborativa ed a seguito di mancato adeguamento della stazione appaltante al parere di precontenzioso vincolante di cui all'art. 211, comma 1 del codice.

L'attività può essere avviata anche sulla base di segnalazioni presentate nelle forme indicate all'art. 5 ritenendo che le stesse costituiscono un ulteriore e in alcuni casi decisivo strumento per individuare ulteriori disfunzioni e/o criticità sulle quali intervenire. La disposizione specifica, infine, che le segnalazioni da parte di *whistleblowers* saranno trattate nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela del dipendente già adottate dall'Autorità;

- **Art. 5 (Modalità di presentazione delle segnalazioni):** l'art. 5 prevede che, di norma, la segnalazione sia presentata mediante l'utilizzo del modulo allegato al Regolamento. Tale previsione tende a garantire la trasmissione di segnalazioni aventi un *set* informativo sufficiente a consentire all'ufficio di effettuare una valutazione dei presupposti per l'avvio del procedimento di vigilanza. Coerentemente con la previsione di cui all'art. 4 è prevista la possibilità che la segnalazione venga trasmessa senza l'utilizzo del modulo informatico; in tal caso, dovranno, comunque, essere indicati e documentati gli elementi rilevanti per la definizione della pratica. Nell'obiettivo di aumentare il grado di informatizzazione e di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e di rendere più trasparente ed efficace l'azione dell'Autorità, la disposizione richiede l'invio della segnalazione preferibilmente mediante posta elettronica certificata. Resta ferma la possibilità di fare segnalazioni anche non utilizzando il modulo informatico; sul punto è stato accolto il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato;
- **Art. 6 (Segnalazioni anonime):** la previsione conferma l'archiviazione, di norma, delle segnalazioni anonime specificando che sono da intendersi tali le segnalazioni prive di sottoscrizione o che rechino una sottoscrizione illeggibile nonché le segnalazioni che pur apparendo riferibili a un soggetto, non consentano di individuarlo o di identificarlo con certezza; tuttavia, le informazioni in esse contenute sono valutate nell'ambito dell'attività di vigilanza specifica già avviata o da avviare, nonché ai fini dell'individuazione di disfunzioni nel mercato dei contratti pubblici. E' previsto, altresì, che il dirigente dell'ufficio possa proporre al Consiglio, laddove ne ravvisi i presupposti, l'avvio di un autonomo procedimento di vigilanza;
- **Art. 7 (Archiviazione delle segnalazioni):** sono state identificate ulteriori casistiche, rispetto a quelle di cui all'art. 6, in cui la segnalazione è archiviata. Uno di questi casi è quello delle richieste generiche riferite agli ambiti dell'attività contrattuale delle stazioni appaltanti, volte a una sorta di controllo generalizzato dell'attività delle stesse che, ad oggi, può essere effettuato mediante altre forme di partecipazione quali l'accesso civico. È prevista l'archiviazione anche nei casi di manifesta infondatezza della stessa nonché nei casi di manifesta incompetenza dell'Autorità in quanto non afferente alla materia dei contratti pubblici. La segnalazione deve intendersi archiviata se gli uffici non procedono alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini prescritti dall'art. 13, comma 2, ovvero 60 giorni; la comunicazione dell'archiviazione è effettuata solo nel caso di espressa richiesta da parte del segnalante. Il dirigente trasmetta mensilmente al Consiglio un elenco delle archiviazioni effettuate, in maniera da consentire un adeguato controllo dell'organo di vertice dell'Autorità sull'operato degli uffici;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- **Art. 8 (Rapporti fra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso):** è stata accolta l'osservazione del Consiglio di Stato di chiarire il rapporto fra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso. La norma, in un'ottica di economicità dell'azione amministrativa e al fine di evitare la sovrapposizione di competenze tra uffici dell'Autorità, prevede che il dirigente dell'ufficio vigilanza possa non avviare il procedimento nel caso di pendenza di un procedimento di precontenzioso avente il medesimo oggetto. Tuttavia il dirigente può avviare il procedimento, qualora sussistono ancora i presupposti, successivamente all'emanazione del parere di precontenzioso. Qualora sopraggiunga una richiesta di parere di precontenzioso, il dirigente dell'ufficio può valutare la sospensione del procedimento di vigilanza già in corso. La norma consente all'Autorità di espletare tutte le sue funzioni sia con riferimento a quelle funzioni di vigilanza sia con riferimento a quelle di precontenzioso impedendo, pertanto, un utilizzo improprio da parte di terzi degli istituti previsti dal Codice;
- **Art. 9 (Rapporti fra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo):** l'art. 9 tiene conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato accogliendole solo in parte. Infatti, la norma si limita a disciplinare solo il rapporto fra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo e non anche dinanzi al giudice penale, civile e contabile. L'art. 9 prevede, inoltre, la possibilità per il dirigente dell'ufficio di non avviare o sospendere il procedimento di vigilanza qualora risulti pendente un ricorso dinanzi al giudice amministrativo. Tale ipotesi è limitata esclusivamente ai casi in cui sia evidente che l'oggetto del procedimento di vigilanza coincida con l'oggetto del giudizio;
- **Art. 10 (Il responsabile del procedimento):** si conferma la disposizione che prevede il dirigente dell'ufficio quale responsabile di tutti procedimenti istruttori assegnati per competenza; si conferma, altresì, che il dirigente può individuare uno o più funzionari per lo svolgimento della singola istruttoria;
- **Art. 11 (Ordine di priorità delle segnalazioni):** la disposizione in esame risponde all'esigenza di garantire la massima trasparenza dell'azione dell'Autorità. Per tale motivo, la disposizione individua un ordine di priorità della trattazione delle segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio. È stato accolto il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato di inserire le segnalazioni del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 1, comma 32-bis, della l. 6 novembre 2012, n. 190 fra i criteri di priorità nella trattazione delle segnalazioni;
- **Art. 12 (Atti conclusivi del procedimento di vigilanza):** la disposizione in esame individua gli atti adottati dal Consiglio a conclusione del procedimento di vigilanza, ove lo stesso non sia stato archiviato oppure definito ai sensi dell'art. 20, comma 2.
Tali atti si identificano in: atti dirigenziali in caso di procedimento in forma semplificata di cui all'art. 21; atti con il quale l'Autorità registra che la stazione appaltante ha adottato buone pratiche amministrative meritevoli di segnalazione; atti di raccomandazione ai sensi dell'art. 213, comma 1; atti di raccomandazione vincolante, ai sensi dell'art. 211, comma 2, del codice.
Gli atti di raccomandazione vincolante sono adottati nei soli casi di gravi violazioni. In particolare, le lettere a) – d) riprendono i casi di gravi violazioni previsti dall'art. 121 del Codice del processo amministrativo, al ricorrere dei quali l'annullamento dell'aggiudicazione comporta la dichiarazione di inefficacia del contratto. Le lettere e) – f) fanno riferimento a talune fattispecie di grave violazione di legge, italiana e comunitaria, nella fase di aggiudicazione del contratto. Infine, le lettere da g) a i) rappresentano casi di distorsioni significative nell'applicazione di specifiche tipologie di contratto (artificioso frazionamento, distorta



Autorità Nazionale Anticorruzione

configurazione di fattispecie di partenariato pubblico-privato, improprio ricorso a procedure di somma urgenza). Gli atti di raccomandazione non vincolante riguardano, invece, le illegittimità della procedura di gara diverse da quelle indicate nell'elenco sopra richiamato, nonché irregolarità e violazioni degli atti adottati durante la fase di esecuzione del contratto;

- **Art. 13 (Avvio del procedimento di vigilanza):** le disposizioni concernenti l'avvio del procedimento amministrativo sono state formulate con l'intenzione di prevedere un intervento quanto più possibile puntuale e tempestivo dell'azione dell'Autorità. Si prevede, infatti, che il procedimento debba essere avviato entro 60 gg. dalla ricezione della segnalazione e che nella comunicazione debbano essere specificate - oltre alle informazioni inerenti il responsabile del procedimento e l'ufficio competente - anche l'oggetto del procedimento e le contestazioni delle presunte violazioni. La comunicazione di avvio di istruttoria, tenuto conto della previsione di cui all'art. 211, comma 2, appare di particolare rilevanza in quanto, ove ne ricorrano i presupposti, deve essere il momento in cui si forniscono alle parti quelle informazioni che possano renderle edotte delle questioni oggetto della vigilanza.

Si ricorda, infatti, che l'atto di raccomandazione adottato dall'Autorità, all'esito del procedimento, potrà essere anche vincolante e, pertanto, se già nella fase della comunicazione di avvio del procedimento possono essere forniti elementi, in particolare alla SA, per orientare il proprio comportamento in maniera conforme alla legge, si attuerà pienamente il dettato del legislatore e si otterrà un'azione quanto più efficace in termini di garanzia e rispetto della legalità e superamento delle eventuali violazioni di legge nell'ambito della procedura di gara.

Il comma 3 prevede, infatti, che se ricorrono i presupposti, l'Autorità esplicita nella comunicazione di avvio che il procedimento si potrà concludere con l'adozione di un atto di raccomandazione vincolante. L'Autorità provvederà a comunicare alle parti l'integrazione della comunicazione di avvio del procedimento qualora solo nel corso dell'istruttoria emergano elementi che rendano possibile la conclusione del procedimento con un atto di raccomandazione vincolante (comma 3). La norma prevede, altresì, che l'avvio del procedimento possa essere preceduto da una preliminare richiesta di informazioni alla stazione appaltante (comma 4).

Il comma 5 prevede che la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all'adozione della raccomandazione vincolante non può essere effettuata oltre l'effettivo inizio dell'esecuzione del contratto. La norma non stabilisce un limite temporale entro il quale l'Autorità può avviare un procedimento di vigilanza preordinato all'adozione di una raccomandazione vincolante. Tuttavia si è ritenuto che il regolamento fosse la sede più opportuna per stabilire che l'azione dell'Autorità – preordinata a verificare se sussistono vizi di legittimità in uno degli atti della procedura di gara – sia esercitata, nel caso di raccomandazioni a carattere vincolante entro la data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto. L'efficacia dell'azione dipende dal momento di avvio del procedimento e dalla tempestività nella conclusione del procedimento. Si stabilisce, quindi, un termine temporale entro il quale può avviarsi un procedimento volto all'adozione di una raccomandazione vincolante, in aderenza al disposto normativo che circoscrive le illegittimità che possono essere rimosse con tali provvedimenti agli “atti della procedura di gara”.

Il dirigente trasmette un report bimestrale al Consiglio con l'elenco di tutti i procedimenti avviati, in maniera da consentire un adeguato controllo dell'organo di vertice dell'Autorità sull'operato degli uffici;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- **Art. 14 (Partecipazione all'istruttoria):** la disposizione prevede che i soggetti che possono partecipare all'istruttoria siano i destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e gli altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti e attuali correlati all'oggetto del procedimento. È, invece, assente la qualificazione dell'interesse per i soggetti che possono presentare la segnalazione all'Autorità (art. 4, comma 3);
- **Art. 15 (Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti):** rispetto alla formulazione dell'analoga disposizione del precedente Regolamento (art. 12) sono state introdotte alcune modifiche semplificative in ordine alla produzione della documentazione, che deve avvenire, preferibilmente, su supporto informatico;
- **Art. 16 (Audizioni):** l'ufficio istruttore può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento. I soggetti destinatari della comunicazione delle risultanze istruttorie possono richiedere all'ufficio di essere auditi.
Nei casi di atti di raccomandazione vincolante o nei casi di particolare rilevanza, è possibile presentare istanza di audizione innanzi al Consiglio, secondo termini e modalità analoghe a quelle previste nel precedente Regolamento (art. 13);
- **Art. 17 (Ispezioni):** la disposizione disciplina le ispezioni richieste dagli uffici di vigilanza e ritenute funzionali all'attività istruttoria. Una volta espletata l'ispezione, la relazione è rimessa all'ufficio richiedente per i successivi adempimenti.
Da un punto di vista procedurale, la norma stabilisce che il mandato ispettivo è disposto con provvedimento del Presidente e che la modalità di espletamento dell'ispezione è regolata dalle linee guida per lo svolgimento delle ispezioni pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità, in accoglimento del suggerimento espresso dal Consiglio di Stato;
- **Art. 18 (Sospensione dei termini del procedimento):** il presente articolo individua i casi in cui il procedimento istruttorio può essere sospeso, specificando, in accoglimento del suggerimento formulato dal Consiglio di Stato, i termini della sospensione. La norma prevede, altresì, che i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta e che la sospensione non possa essere superiore a 30 giorni, fatta eccezione per le ispezioni il cui termine non può essere superiore a 60 gg.. La norma prevede, inoltre, che l'Autorità possa chiedere pareri anche ad altre amministrazioni o autorità nazionali e estere ma – a garanzia del rispetto dei termini del procedimento – specifica che, qualora il parere non venga trasmesso entro i termini indicati, l'Autorità possa prescindere dallo stesso. La sospensione dei termini del procedimento è comunicata alle parti;
- **Art. 19 (Comunicazione delle risultanze istruttorie):** entro 180 giorni dal termine dalla comunicazione di avvio del procedimento, il responsabile del procedimento predispone la CRI con la quale l'Autorità indica l'atto di conclusione del procedimento di vigilanza (co. 1); la norma prevede che nei casi di particolare complessità dell'attività istruttoria, il termine di invio della CRI possa essere prorogato (co. 1).
Il Consiglio dell'Autorità approva sempre, prima che sia trasmessa alle parti, la CRI che prevede la successiva adozione di un atto di raccomandazione vincolante (co. 2). Diversamente, la CRI è previamente approvata dal Consiglio nei soli casi di istruttorie di particolare rilevanza o complessità. In accoglimento delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato è stato previsto che nel caso di procedimento preordinato all'adozione di un atto di raccomandazione vincolante la comunicazione sia trasmessa anche al dirigente responsabile della stazione



Autorità Nazionale Anticorruzione

appaltante. Entro un termine, non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, i destinatari della comunicazione possono formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volontà di conformarsi alle indicazioni in essa contenute. L'ufficio invia al Consiglio con cadenza mensile un report relativo alle CRI non previamente sottoposte all'approvazione dello stesso (co. 5);

- **Art. 20 (Conclusione del procedimento istruttorio):** la disposizione specifica, anche mediante rinvio all'art. 12, gli atti che possono essere adottati a conclusione del procedimento istruttorio. E' specificato che il procedimento può, altresì, concludersi con una nota dirigenziale di presa d'atto della volontà della stazione appaltante di conformarsi agli orientamenti espressi dall'Autorità nella CRI e che può concludere, anche in parte, il procedimento;
- **Art. 21 (Procedimento in forma semplificata):** la *ratio* della norma è quella di consentire all'Autorità di intervenire in maniera tempestiva per l'espletamento delle funzioni di vigilanza. Tenuto conto che la definizione del procedimento in forma semplificata comporta una compressione delle fasi del procedimento amministrativo, le ipotesi si limitano al caso in cui non sussistano dubbi interpretativi e la questione oggetto della segnalazione è di facile risoluzione; ed al caso in cui è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità (comma 1).

Il procedimento in forma semplificata, come suggerito dal Consiglio di Stato, è utilizzato anche per l'adozione di atti di raccomandazione vincolante. Il Consiglio dispone in merito alle raccomandazioni aventi carattere vincolante, anche se adottate secondo un procedimento semplificato. Infatti, il comma 3 specifica che gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata con i quali è adottata una raccomandazione vincolante sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio. La norma dispone, altresì, che gli atti dirigenziali di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati alla stazione appaltante e al suo dirigente responsabile, fissando un termine, non superiore a 10 giorni, per la presentazione di controdeduzioni. Anche nel procedimento in forma semplificata si è ritenuto, dunque, di garantire – in accoglimento delle osservazioni del Consiglio di Stato – un contraddittorio seppur minimo;
- **Art. 22 (Comunicazione dell'atto di raccomandazione vincolante e verifica sulla sua esecuzione):** l'articolo disciplina la comunicazione della raccomandazione vincolante, che – tenuto conto dei provvedimenti sanzionatori che l'Autorità potrebbe adottare in caso mancata esecuzione da parte della stazione appaltante – rappresenta una fase particolarmente pervasiva del procedimento. In questa prospettiva, sono stati disciplinati gli atti successivi all'adozione dell'atto di raccomandazione vincolante con cui l'Autorità invita la stazione appaltante ad agire in autotutela per annullare gli atti della procedura di gara affetti da vizi di legittimità e per rimuoverne gli eventuali effetti. Al fine di rendere edotta l'Autorità degli atti adottati, la stazione appaltante è tenuta a comunicarli entro il termine massimo di 15 giorni (comma 3). Nel caso la stazione appaltante non si adegui alla raccomandazione vincolante dell'Autorità, la norma prevede la trasmissione degli atti, accompagnata da una apposita relazione istruttoria del dirigente, al competente ufficio dell'Autorità per l'avvio del procedimento sanzionatorio (comma 5). Il procedimento sanzionatorio è avviato anche nei casi di mancato riscontro alle richieste di informazione ai sensi dell'art. 213, comma 13 del Codice;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- **Art. 23 (Comunicazione dell'atto di raccomandazione e verifica della sua attuazione):** la disposizione disciplina la possibilità per l'Autorità di adottare un atto di raccomandazione con il quale invitare la stazione appaltante a rimuovere le illegittimità/irregolarità degli atti della procedura di gara ovvero quelle relative alla fase di esecuzione del contratto.
Rimane fermo l'obbligo per la stazione appaltante di comunicare le proprie determinazioni e gli eventuali provvedimenti adottati, in relazione a quanto segnalato dall'Autorità. E' previsto l'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 213, comma 13, del Codice in caso di mancato riscontro al provvedimento dell'Autorità;
- **Art. 24 (Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile):** la disposizione elenca gli atti che le stazioni appaltanti, nei termini indicati, sono tenute a trasmettere all'Autorità, ai sensi dell'art. 163, del Codice, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza sulla correttezza dell'applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile.
Qualora in sede di vigilanza emergano delle irregolarità l'Autorità procede all'avvio di una specifica attività di vigilanza, da cui esula il rilascio di pareri preventivi sulla sussistenza o meno dei requisiti per l'applicazione della stessa disciplina derogatoria.
La disposizione, inoltre, prevede che il parere di congruità del prezzo nei casi di cui all'art. 163 comma 9 è emesso dal competente ufficio dell'Autorità;
- **Art. 25 (Comunicazioni):** la disposizione stabilisce che, di norma, le comunicazioni sono effettuate tramite posta elettronica certificata;
- **Art. 26 (Disposizioni transitorie):** la norma prevede che il Regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all'Autorità, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento alla data di entrata in vigore dello stesso. Specifica, altresì, che, nel caso di raccomandazione vincolante, il Regolamento, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applica alle fattispecie inerenti atti di gara successivi all'entrata in vigore del nuovo Codice;
- **Art. 27 (Entrata in vigore e abrogazioni):** la disposizione stabilisce che il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È stabilito, altresì, che fino alla entrata in vigore del Regolamento di vigilanza collaborativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del "Regolamento in materia di vigilanza e accertamenti ispettivi".

15 febbraio 2017